

UNIONE ASTROFILI BRESCIANI

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

L' "Unione Astrofili Bresciani", in breve "Astrofili Bresciani", è costituita in forma di associazione, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ.

In caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sopra indicata sarà aggiunto l'acronimo "ETS", senza ulteriore modifica statutaria.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 3 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Brescia, Villaggio Sereno, Traversa XII n. 172.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. Se la variazione della sede legale avviene all'interno della stessa città, la variazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 4 – SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che manifestino interesse verso l'astronomia e le scienze ed arti ad essa attinenti.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) promuovere la cultura scientifica e l'interesse e la conoscenza dell'astronomia e delle scienze ed arti ad essa attinenti;
- b) svolgere attività di ricerca astronomica e di osservazione nell'ambito dei programmi nazionali ed internazionali;
- c) organizzare attività formative, didattiche, divulgative e ricreative nell'ambito dell'astronomia e delle scienze ed arti ad essa attinenti;
- d) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento della ricerca, formazione, didattica e divulgazione scientifica ed astronomica;

Fermo restando che l'oggetto principale è promuovere la cultura scientifica e l'interesse e la conoscenza dell'astronomia e delle scienze ed arti ad essa attinenti, l'Associazione si propone inoltre di:

- 1) gestire immobili, propri o di terzi, adibiti a osservatori astronomici, laboratori, planetari, biblioteche e/o aule didattiche;
- 2) partecipare e/o collaborare allo svolgimento di concorsi, manifestazioni e iniziative a carattere astronomico, scientifico o culturale;
- 3) organizzare corsi, mostre e incontri a carattere astronomico;
- 4) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- 5) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;

- 6) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- 7) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per perseguire i suoi scopi istituzionali e attribuire vantaggi in favore dei propri soci, purché questi non costituiscano forma di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione; collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative scientifiche e culturali.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito

- 1) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi interessati all'astronomia, che si riconoscano negli scopi sopra indicati all'art. 4 ed in regola con il pagamento delle quote stabilite dall'art. 12 del presente Statuto; il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- 1) Soci Fondatori
- 2) Soci Ordinari
- 3) Soci Junior

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

A sua volta, ciascuna tipologia di socio può distinguersi in:

- a) **soci in stato attivo**, se in regola con il pagamento della quota associativa per l'esercizio in corso;
- b) **soci non in stato attivo**, se non in regola con il pagamento della quota associativa per l'esercizio in corso.

I diritti dei soci non in stato attivo sono temporaneamente sospesi fino al versamento della quota associativa per l'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'Art. 13 del presente Statuto.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, o da un organo appositamente nominato, il quale è chiamato a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni qualora ravvedesse elementi ostativi all'ammissione del socio o necessitasse di ulteriori informazioni. Il giudizio del Consiglio Direttivo o dell'organo incaricato è insindacabile e non è ammesso appello. All'atto della presentazione della domanda il socio è ammesso con riserva, paga la quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, e riceve il titolo di appartenenza: tessera associativa o numero di registrazione. Il socio ammesso con riserva potrà iniziare a prendere parte alle attività sociali ma non avrà diritto di voto in assemblea fino alla decorrenza del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di ammissione, ovvero esplicita approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dell'organo incaricato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- 1) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione;
- 2) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- 3) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- 4) conoscere e rispettare il presente Statuto e i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci in stato attivo hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- 2) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- 3) prendere visione dei libri sociali, dietro semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo, senza ingiustificato ritardo;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio Attivo;
- 6) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- 7) di essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto;
- 8) di esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 12 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- 1) **quota associativa** annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio

Direttivo;

2) quota aggiuntiva per il pagamento di **corrispettivi specifici**.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Le quote associative hanno scadenza il 31 dicembre di ogni anno e devono essere rinnovate per poter partecipare alle attività associative per il nuovo anno ed avere diritto di voto in assemblea.

Il socio non in stato attivo conserva esclusivamente il diritto di partecipare ad attività didattiche e divulgative, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia trascorso meno di un anno dalla data di versamento dell'ultima quota associativa;
- b) l'attività non preveda il versamento di corrispettivo specifico.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 – DIMISSIONI DEL SOCIO

I soci hanno facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata a norma di Statuto.

Art. 14 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- 1) per dimissioni;
- 2) per decisione del Consiglio Direttivo: a causa di gravi inadempienze, qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione, risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, danneggi moralmente e materialmente l'associazione.
- 3) per decesso.

Art. 15 – MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 – SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) ammonizione;
- 3) diffida;
- 4) sospensione a tempo illimitato;
- 5) radiazione.

Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo

Art. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti soci in regola con il pagamento della quota sociale (soci in stato attivo). La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale e che non sia previsto dal

presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- 1) discutere ed approvare la relazione tecnica sulle attività dell'anno precedente;
- 2) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- 3) eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione, dopo averne stabilito il numero dei componenti nei limiti di quanto previsto dall'Art. 20 del presente statuto.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante posta elettronica, SMS gateway o qualunque altro mezzo atto a garantire il medesimo livello di tracciabilità ed affidabilità, almeno quindici giorni prima della data fissata e, nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le assemblee saranno valide:

- i) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata di quattro anni, sono a titolo gratuito e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

- 1) Il **Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati fino ai primi sette della graduatoria quali componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- 2) Il **Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- 3) Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato

- 1) dal Presidente
- 2) dal Vice Presidente
- 3) da uno a cinque consiglieri (in aggiunta al presidente e al vice presidente), tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- 1) curare il conseguimento dei fini statutari;
- 2) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- 3) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- 4) deliberare sull'accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- 5) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e sedi dell'Associazione;
- 6) predisporre la relazione tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- 7) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- 8) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- 9) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- 10) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
- 11) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- 12) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- 13) eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, di un Consigliere, del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi componenti, sono ammesse partecipazioni in videoconferenza e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei soci e, in casi di parità, vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Non rientrano nel computo delle assenze le riunioni aventi, come unico ordine del giorno, la semplice ratifica di ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- 1) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- 2) quanto il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società operanti nel medesimo settore delle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 22 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- 1) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- 3) firma gli atti e ne delega la firma;
- 4) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Il disbrigo degli affari correnti e dell'ordinaria amministrazione può essere delegato, in tutto o in parte, al Segretario.

Art. 23 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i suoi membri.

Il Segretario:

- 1) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- 2) agisce nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- 3) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e ne redige il verbale che verrà da lui firmato;
- 4) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- 5) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 24 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi di spesa nei limiti e con le modalità previste dalla Legge, sia per l'esercizio diretto di attività istituzionali che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre a una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Dovrà essere tenuto un apposito registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 25 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 26 – ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Ordinari in stato attivo che non abbiano subito provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere nel quadriennio precedente.

Art. 27 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora non venisse raggiunta l'adesione del 75% degli aventi diritto al voto, l'Assemblea potrà essere riconvocata, non prima che siano trascorsi 7 giorni e non oltre i 21 giorni, e sarà considerata valida con almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Qualora, infine, la quota di adesione non venisse ulteriormente raggiunta, l'Assemblea potrà essere riconvocata con le medesime modalità e sarà considerata valida qualunque sia il numero di partecipanti.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi la competenza esclusiva sarà devoluta al Tribunale di Brescia.

Art. 29 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà validata con almeno il 75% dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'Art. 18 di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Approvato in data 18/01/2020

Registrato presso Ag.Entrate, ufficio di Brescia 1, al n.450, serie 3 del 5/03/2020